

IVA

Liquidazioni periodiche Iva: nuovi dati nel modello “aggiornato”

di Raffaele Pellino

Restyling per il modello LIPE. Con il [provvedimento 62214 del 21/03/2018](#) l'Agenzia delle Entrate ha approvato una **nuova versione del modello** di comunicazione delle **liquidazioni periodiche Iva** (che sostituisce quello approvato con il [provvedimento 27/03/2017](#)), delle relative **istruzioni** nonché delle **specifiche tecniche**, da utilizzare a decorrere dalle comunicazioni relative al **primo trimestre 2018**, da presentare entro il prossimo 31 maggio.

Le novità hanno interessato, in primo luogo, 2 rigi del quadro VP: la colonna 5 del rigo VP1 “operazioni straordinarie” e la casella “metodo” del rigo **VP13 “Acconto dovuto”**.

Con quest'ultima casella, il **rigo VP13** - che riguarda appunto l'indicazione dell'acconto dovuto (anche se non effettivamente versato) - viene finalmente “**allineato**” alle indicazioni del **quadro VH** della **dichiarazione annuale Iva**. Pertanto, con l'introduzione della casella “metodo” sarà ora possibile indicare il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell'acconto (“1” **storico**; “2” **previsionale**; “3” **analitico-effettivo**; “4” soggetti operanti nei **settori** delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, ecc.).

Inoltre, la nuova casella 5 del rigo VP1 “operazioni straordinarie” va barrata in presenza di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusione, scissione, cessione d'azienda, conferimento d'azienda, ecc.) nel caso in cui:

- il soggetto **avente causa** riporti nel rigo VP8 della propria Comunicazione il credito maturato dal **soggetto dante causa** nell'ultima liquidazione periodica;
- il soggetto **avente causa** riporti nel rigo VP9 “**Credito anno precedente**” una quota o l'intero ammontare del credito emergente dalla dichiarazione annuale Iva del **dante causa**, relativa all'anno precedente quello indicato nel frontespizio, ceduto, in tutto o in parte, a seguito dell'operazione straordinaria;
- se, a seguito dell'interruzione della liquidazione Iva di gruppo nel corso dell'anno, l'ente o società controllante riporti nel rigo VP8 le eventuali **eccedenze di credito** trasferite al gruppo e non compensate utilizzate in detrazione nelle proprie liquidazioni periodiche successive;

Esonero dalla comunicazione in mancanza di dati da comunicare

Con le nuove istruzioni viene, inoltre, precisato che **l'obbligo di invio della comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP** (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva).

L'obbligo, invece, sussiste nel caso in cui occorre dare evidenza del **riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente**. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione.

Passaggio dal regime agricolo al regime ordinario

Nell'ambito delle nuove istruzioni viene ora precisato che - in caso di **passaggio dal regime speciale dell'agricoltura** di cui all'[articolo 34 D.P.R. 633/1972](#) a quello ordinario - il credito derivante dalla rettifica della detrazione "a favore" va ricompreso nel **riigo VP5** (Iva detratta).

Correzione di errori o omissioni "allineati" alla [risoluzione 104/E/2017](#)

Con una ulteriore precisazioni le istruzioni ricordano che per correggere eventuali errori od omissioni è possibile presentare una **nuova Comunicazione**, "sostitutiva" della precedente, **prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva. Successivamente, la correzione deve avvenire direttamente nella dichiarazione annuale.**

Come evidenziato dalla citata [risoluzione 104/E/2017](#), infatti, fermo restando il versamento della sanzione (eventualmente "ridotta" a seguito di ravvedimento operoso), la regolarizzazione dei dati può essere effettuata sia tramite l'invio di una **comunicazione "correttiva"** che direttamente in sede di **dichiarazione annuale Iva**. L'obbligo di invio della **comunicazione con i dati corretti** viene meno se la regolarizzazione interviene con la **dichiarazione annuale Iva** ovvero **successivamente alla sua presentazione**. In particolare, se con la **dichiarazione annuale Iva**:

- sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola **sanzione** di cui all'[articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997](#) (ossia da 500 a 2.000 euro), eventualmente ridotta con il ravvedimento operoso;
- le omissioni o irregolarità non sono sanate, ai fini del ravvedimento occorre presentare una **dichiarazione annuale "integrativa"**, versando la sanzione di cui all'[articolo 5 del D.Lgs. 471/1997](#) - ridotta in base a quanto previsto dall'[articolo 13 del D.Lgs. 472/1997](#) - nonché la sanzione di cui al citato comma 2-ter, da versare in misura ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento.

Infine, si rileva che la **ricevuta di avvenuta trasmissione telematica** dei dati della comunicazione è ora disponibile nell'**apposita sezione dell'area autenticata** del sito dell'Agenzia delle Entrate nonché nella sezione "**consultazione**" dell'area autenticata dell'interfaccia web "**Fatture e Corrispettivi**".

Seminario di specializzazione

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY

[Scopri le sedi in programmazione >](#)